



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 32 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,30 ~~segg.~~, alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	==
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 02	Presenti n. 08

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura sintetica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019"*.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019"*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Alle ore 17,45 la seduta è tolta

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

P. I. 00393920830



Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

e-mail – info@pec.comunescalettazanclea.it

Presentata dal Sindaco:
Dott. Gianfranco Moschella

Il Responsabile Economico finanziario :
Rag. Rosa Cacciola

**PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 32/2019

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019.

Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che recitano:

- 1.La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico – patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato;

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- all'art. 233 bis, comma 3, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di un'esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tale esercizio agli obblighi suddetti;

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che dalla Corte dei Conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso;

Vista la FAQ n. 30 del 18.04.2018 con la quale la Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) ha mutato il proprio orientamento ed ha precisato che:

“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BPDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”;

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Arconet;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 41 del 05.12.2018 con la quale è stato stabilito di rinviare all’esercizio finanziario 2019 l’adozione dei principi applicati della contabilità economico – patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n.118/2011 ed, altresì, di rinviare all’esercizio finanziario 2019 l’adozione del bilancio consolidato;

Visto il comunicato MEF prot.n. 59221 del 02.04.2019 avente ad oggetto “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico – patrimoniale e al bilancio consolidato”;

Considerato che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolato alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati Istat e all’ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Scaletta Zanclea rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore a 5 mila abitanti;

Vista la Legge 28 giugno 2019 n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 aprile 2019 n. 34 di recante misure di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” detto Decreto Crescita” ed in particolare l’art. 15 quater che ha modificato l’art. 232 del D.lgs. 267/2000 in materia di contabilità economico – patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, stabilendo quanto segue: *Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico – patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’art. 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000 contabilità economico – patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al D.lgs. n. 118/2011 e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’art. 3 bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;*

Preso atto che tale nuova formulazione dell’art. 232 del TUEL consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare al 2020 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l’adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei

numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

Visto il comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) che recita: *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;*

Considerato che il bilancio consolidato:

- rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente”;

Considerato che questo Ente non si trova nella situazione di cui al soprarichiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della precedente facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2019);

Ritenuto, pertanto, di dover esonerare l'Ufficio di Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Considerato che, al fine di esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio comunale, organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Ritenuto necessario esprimere, con il presente atto, la volontà di esercitare il rinvio della contabilità economico – patrimoniale al 2020 con riferimento all'esercizio 2019 e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;

- il regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico – patrimoniale ex D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al 2020 con riferimento all'esercizio 2019;

Di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato per l'anno 2018, la cui scadenza è fissata dal comma 3 dell'art. 233 bis del TUE al 30 settembre 2019;

Di dare atto che il rendiconto della gestione 2018 verrà approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato 10 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;


Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico – patrimoniale ex D.lgs. n. 118/2011 alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2019;

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on line e nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.


IL RESPONSABILE
ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Rosa Cacciola



IL PROPONENTE
SINDACO

Dott. Gianfranco Moschella



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 28/10/2019



Il Responsabile dell'Area

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 28/10/2019



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

[Handwritten signature]

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale dal <u>30-10-19</u> al <u>14-11-19</u> Col n. <u>997</u> del Reg. pubblicazioni.
--	---

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **30/10/2019** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/10/2019

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale
li,
Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio.....
Li,.....

Il Responsabile dell'Ufficio